

ASSEMBLEA STRAORDINARIA ELETTIVA – 18 febbraio 2017

COMPOSIZIONE - MEMBRI DI DIRITTO

Ai sensi dell'art. 21.1 dello Statuto F.I.S.O. l'Assemblea Regionale è costituita da:

- a) Presidenti (o loro Delegati purché appartenenti al Consiglio Direttivo e regolarmente tesserati alla F.I.S.O.) delle Società/Associazioni affiliate alla F.I.S.O., facenti parte del Comitato Regionale ed aventi diritto a voto.
- b) I Rappresentanti degli Atleti democraticamente eletti all'interno della stessa Società/Associazione.
- c) I Rappresentanti dei Tecnici democraticamente eletti all'interno delle Società/Associazioni.

VERIFICA DEI POTERI

La composizione della Commissione verifica poteri é stata deliberata dal Consiglio Regionale nella riunione del 14/12/2016, in conformità a quanto previsto dall'art. 12.12 dello Statuto F.I.S.O. La Commissione svolgerà le funzioni, di cui all'art. 33 del R.O.F., nella stessa sede della riunione assembleare.

I Signori Presidenti (o Dirigenti) sono invitati a presentarsi muniti di valido documento di riconoscimento e di tessera federale rinnovata per l'anno 2017.

DIRITTO DI VOTO

Le Società/Associazioni aventi diritto a voto sono quelle affiliate da almeno 12 mesi (art. 6.3 e art. 12.1 Statuto) a condizione che nella stagione sportiva conclusa, compresa suddetto periodo di affiliazione, abbia svolto effettiva attività sportiva; pertanto occorre che almeno un tesserato partecipi ogni anno ad almeno tre competizioni dei calendari Nazionali e/o Regionali e/o Interregionali, in almeno una delle quattro discipline.

Hanno diritto di voto (art. 21.5 Statuto):

i Rappresentanti delle Società/Associazioni di cui all'art. 12 comma 1, secondo le modalità dell'art. 12 comma 11. Visto che il numero di Società/Associazioni affiliate con diritto a voto non supera 20 Società, il Presidente della Società può delegare solo un Rappresentante di Società della stessa Società/Associazione Sportiva ammessa a voto.

Le elezioni del Consigliere avvengono con votazioni a scrutinio segreto.

Ogni rappresentante di Società votante può esprimere nella votazione un numero massimo di 3 preferenze fra i candidati a Consigliere (1 Consigliere da eleggere).

L'Assemblea Straordinaria Elettiva è valida qualora siano presenti almeno il 30% degli aventi diritto al voto come dal comma 12.1 dello Statuto (art. 12.6 Statuto).

I partecipanti all'Assemblea possono presentare mozioni scritte prima dell'inizio della stessa.

Gli argomenti e le mozioni, presentati in forma scritta, dovranno essere riuniti dal Segretario e letti dal Presidente dell'Assemblea, nell'ordine da Lui stabilito e sono soggetti a soli due interventi: uno di presentazione (a favore) e uno di critica (contro), dopo di che vengono posti in votazione.

I candidati sono invitati a presentare i propri eventuali interventi anche in forma scritta.

Per quanto non contemplato dalla presente si fa riferimento alle norme dello Statuto ed alle disposizioni del Regolamento Organico Federale.

